



Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 03 SET 2018

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni
VAS, VINCA, NUVV
Calle Priuli 99- Venezia
[coordinamento.commissioni@](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)
pec.regione.veneto.it

Prot. N. 22096

Allegati

Class. 34.19.04

Risposta al foglio del 23/08/2018 N. 346402

Prot. Sabap del 24/08/2018 N. 21526

OGGETTO: LONIGO (VI), 1° Piano degli Interventi - 2a fase. Verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008). Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

In riferimento a quanto in oggetto e all'istanza acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 21526 del 24/08/2018, esaminato l'allegato Rapporto ambientale preliminare, per quanto di competenza archeologica si comunica quanto segue.

Nelle aree oggetto del Piano non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Tuttavia, il territorio di Lonigo, ed in particolare la sua porzione pianeggiante, è connotato dalla diffusa e abbondante presenza di testimonianze materiali databili tra l'età romana e altomedievale e rinvenute anche in tempi recentissimi, a seguito di interventi archeologici diretti da questa Soprintendenza: il suo potenziale archeologico è molto elevato in virtù della posizione strategica compresa tra il corridoio lessineo-berico, percorso dalla via Postumia, e il piede del versante occidentale del massiccio dei Berici, lungo il quale doveva correre una viabilità di collegamento con la pianura veronese e patavina, recentemente individuata (2012-2013) in un intervento di assistenza archeologica nella zona industriale di Lonigo.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si segnala l'opportunità che le opere di scavo nel sottosuolo siano eseguite con assistenza archeologica, finalizzata a prevenire il danneggiamento di eventuali contesti archeologici.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il funzionario archeologo
Cinzia Rossignoli

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

